



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
 Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
 Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addi ventidue del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SUPPO Jacopo - Sindaco	Si
2. RIVA Susanna - Assessore	Si
3. BONAVERO Chiara - Vice Sindaco	Si
4. SENOR Simona - Consigliere	Si
5. ALLAIS Giorgia - Assessore	Si
6. BELTRAME Riccardo - Assessore	Si
7. MAFFIODO Enrico - Consigliere	Si
8. COMUNANZA Valentina - Consigliere	No (Giust.)
9. VINASSA Gianluca - Consigliere	Si
10. ALOTTO Donatella - Consigliere	Si
11. BRUNO Piero - Consigliere	Si
12. SUPPO Paola - Consigliere	Si
13. SCOMEGNA CARLO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Vista la Legge di Bilancio 2024 del 30.12.2023 n. 213;

Premesso che:

- ✓ Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 27.12.2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e successive deliberazioni di variazione;
- ✓ Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 27.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. 118/2011" e successive deliberazioni di variazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 08 del 19.01.2024 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026";

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che all'art. 7 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022/2025 il quale espone per il 2024 un costo complessivo di € 642.107,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, già approvato dal competente ente di governo dell'Ambito C.A.D.O.S. con atto n. 11 dell'Assemblea del 27/04/2022 che riporta di dati delle entrate previste come da seguente prospetto:

	2022	2023	2024	2025
Totale P.E.F. approvato – entrate tariffarie (nel rispetto del limite alla crescita della tariffe del 1,7% max)	605.087,00	625.212,00	645.171,00	657.246,00
Detraz.c.1.4 det.2/DRIF/2021	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00
Totale P.E.F.	602.023,00	622.148,00	642.107,00	654.182,00

Richiamata la ricevuta di invio telematico del PEF 2022/2025 rilasciata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il Comune di Condove Prot. n° 0003728 in data 01/06/2022 ;

Richiamata la comunicazione pervenuta al protocollo n. 0001762 del 12.04.2024 da parte di CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone) con la quale vengono trasmessi atti, dati e documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/RIF e il relativo aggiornamento biennale della rideterminazione delle entrate tariffarie 2024 e 2025, previste dal metodo tariffario rifiuti MTR-2 ARERA, definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento che modifica le annualità 2024 e 2025 come segue:

	2024	2025
Totale P.E.F. approvato – entrate tariffarie (nel rispetto del limite alla crescita della tariffe del 1,7% max)	685.232	714.269
Detraz.c.1.4 det.2/DRIF/2021	3.819	3.819
Totale P.E.F.	681.413,00	710.450,00

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2021 e sua successiva modifica ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/ del 18.01.2022 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 17 maggio 2023;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2023) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2024, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive

integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Esamine le tariffe del tributo relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Considerato che:

- ✓ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- ✓ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all’interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ✓ il costo presunto, per l’anno 2024 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi **Euro 681.413,00** (TEFA esclusa) e comprende i costi fissi pari al 29,25 % dell’intero costo ed i costi variabili, pari al restante 70,75 % come meglio rappresentato negli allegati;

- ✓ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ✓ in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti, ritiene corretto continuare a ripartire i costi FISSI da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 94,00% per le utenze domestiche e dell'6,00% per le utenze produttive (non domestiche);
- ✓ invece l'incidenza delle entrate tariffarie di parte variabile delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza delle quantità di rifiuti prodotti, ritiene pertanto corretto continuare a ripartire i costi VARIABILI da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 85,00% per le utenze domestiche e del 15,00% per le utenze produttive (non domestiche);
- ✓ che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come indicati nell'allegato A;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che l'art. 13 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 nr. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 consente l'utilizzo dei fondi Covid per le stesse finalità originarie;

Ricordato che, al Comune di Condove, ai fini della Tassa Rifiuti, nell'esercizio 2020, è stato riconosciuto, dal Fondo Funzioni Fondamentali, l'importo di **Euro 48.703,00** come da Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 59033 del 1° aprile 2021, quale valore massimo di perdita da prelievo dei rifiuti, che gli enti possono utilizzare per le stesse finalità per le quali sono stati erogati;

Atteso che oltre al conguaglio tra il Pef 2020 e 2019 disposto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, quantificato per un totale di €. 9.313,00, nel corso degli esercizi 2021, 2022 e 2023 l'amministrazione ha utilizzato detti fondi per riconoscere alle utenze domestiche, dei contributi compensativi al fine di agevolare le famiglie particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dar loro un sostegno economico in base all'applicazione degli indicatori ISEE, mediante riduzione percentuale della Tari, collegata alle fasce I.S.E.E. che sono stati quantificati ed erogati per €. 1.206,00 per il 2021 e per €. 7.140,10 per il 2022 e per € 7.827,00 per il 2023;

Dato quindi atto che, i fondi residui del valore massimo di perdita da prelievo dei rifiuti di cui al comma precedente, sono confluiti in avanzo di amministrazione vincolato 2023 per €. **23.216,90**, e che, applicati con successivo atto al bilancio di previsione 2024/2026, finanzieranno per l'esercizio 2024 parte dell'aumento del PEF 2024 a seguito di revisione secondo la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, inerente le procedure per l'aggiornamento biennale della rideterminazione delle entrate tariffarie 2024 e 2025, previste dal metodo tariffario rifiuti MTR-2

ARERA, definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e come da deliberazione di CADOS in seguito a consiglio d'amministrazione del 16.04.2024;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Torino;

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";
- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione di seguito riassunte:

2.1) RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE:

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	192.506,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	180955,64	93,38	94,00
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	11.550,36	6,62	6,00

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	465.690,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	395.836,50	84,62	85,00
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	69.853,50	15,38	15,00

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 24.09.2020;

Ritenuto di provvedere all'emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2024, nel rispetto dell'art. 29 del regolamento approvato con deliberazione n° 22 del 28/06/2021, in 4 rate aventi cadenza bimestrale con scadenza 1^ rata al 16 luglio e rata unica 16 settembre, al fine di garantire i

flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:

1^ RATA scadenza 16 luglio 2024

2^ RATA scadenza 16 settembre 2024

3^ RATA scadenza 16 novembre 2024

4^ RATA scadenza 31 dicembre 2024

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Sentito il Sindaco, che illustra il contenuto della proposta, ed al termine dell'illustrazione apre il dibattito;

Interviene il Consigliere Comunale Piero Bruno che chiede il dettaglio dei costi contenuti nel piano Finanziario.

Sentito il Sindaco che dopo aver dato lettura di quanto richiesto, così come contenuto nell'allegato agli atti del Consiglio, precisa che i risparmi sui costi del servizio che in tempi passati il comune era riuscito ad ottenere ora non sono più possibili, in quanto vengono vanificati dall'ARERA che nel calcolo dei costi del servizio inserisce costi standard per i vari servizio, ivi compresa la raccolta differenziata, che di fatto impediscono risparmi di spesa anche per i Comuni virtuosi come Condove.

Sentito il Consigliere Comunale Carlo Scomegna, che sottolinea quanto già evidenziato dal sindaco, ovvero il fatto che i costi della raccolta e smaltimento rifiuti siano di fatto fissati per legge e poco possano influire su tali costi i singoli Comuni.

Il Sindaco quindi, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta.

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 12
ASTENUTI:	n. 4 (ALOTTO Donatella, BRUNO Piero, SUPPO Paola e SCOMEGNA Carlo)
VOTANTI:	n. 8
VOTI FAVOREVOLI:	n. 8
VOTI CONTRARI:	n. /

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2024 le tariffe TARI come da allegato al presente provvedimento (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Di finanziare per l'esercizio 2024 con € 23.216,90, con atto successivo, parte dell'aumento del PEF 2024 a seguito di revisione secondo la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, inerente le procedure per l'aggiornamento biennale della rideterminazione delle entrate tariffarie 2024 e 2025, previste dal metodo tariffario rifiuti MTR-2 ARERA, definendo i criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e come da deliberazione di CADOS in seguito a consiglio d'amministrazione del 16.04.2024;

Di stabilire che, per l'anno 2024, il pagamento della TARI deve avvenire in quattro rate con scadenza:

- 1^ RATA scadenza 16 luglio 2024
- 2^ RATA scadenza 16 settembre 2024
- 3^ RATA scadenza 16 novembre 2024
- 4^ RATA scadenza 31 dicembre 2024

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024;

Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale (Addizionale provinciale TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Torino attualmente Il 5% della TARI;

Di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

Di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza che riveste il presente atto, al fine di poter predisporre l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n.	12
ASTENUTI:	n.	/
VOTANTI:	n.	12
VOTI CONTRARI:	n.	/
VOTI FAVOREVOLI:	n.	12

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto